



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare ed al Merito Civile
Città della Disfida

Oggetto: Ulteriori misure di prevenzione e controllo dell'emergenza epidemiologica da coronavirus (COVID -19). Ripristino parziale del servizio Trasporto Pubblico Locale.

IL SINDACO

Premesso che con ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 19965 del 23/3/2020 è stata disposta la sospensione dell'intero servizio di trasporto pubblico urbano cittadino relativamente a tutte le linee;

Viste e Richiamate le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid-19), emanate dal Governo Nazionale e dalla Regione Puglia ed in particolare:

- L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Puglia 12 marzo 2020, n. 178 " Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID -19 ai sensi dell'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.", nella quale, dopo le disposizioni restrittive impartite per il trasporto pubblico regionale locale automobilistico extraurbano, e per il trasporto pubblico regionale locale ferroviario, viene disposto :
"E' demandata alla competenza dei Sindaci dei Comuni nei quali sono garantiti servizi di trasporto pubblico locale, l'adozione delle ordinanze aventi le finalità di cui all'art. 1, comma 1 punto 5) del DPCM 11/3/2020."
- Il decreto - legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19";
- L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 205 " Attuazione D.P.C.M. del 10 aprile 2020 - art.1 lett.ff). Disposizioni in materia di trasporto Pubblico Locale automobilistico extraurbano ferroviario", nel quale, a pag. 3 penultimo capoverso, viene disposto: *"E' demandata alla competenza dei Sindaci dei Comuni nei quali sono garantiti servizi di trasporto pubblico locale, l'adozione delle ordinanze aventi le finalità di cui all'art.1, comma 1 lett.ff) del DPCM del 10/4/2020;"*
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, ed in particolare le lett. ff) dell'art. 1 e gli allegati n. 8 e n.9;

Vista la nota datata 6 maggio prot. n. 32285 del 7 maggio, con la quale, al fine di consentire al personale medico e ai cittadini di poter raggiungere l'Ospedale di Barletta per lavoro o per effettuare visite specialistiche, si dispone la riattivazione parziale del servizio di trasporto pubblico locale nella città di Barletta, limitatamente alle linee 1 e 2 dirette all'ospedale, oltre alla navetta diretta piazza Caduti - Ospedale. Il servizio avrà una frequenza di 15 minuti nella fascia oraria 7-19.

Ritenuto, altresì, confermare il servizio bus per il cimitero, già riattivato con ordinanza n. 30627 del 29/4/2020, che tornerà ad essere a pagamento.

Visto l'obbligo, vigente su tutto il territorio nazionale, di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente la distanza di sicurezza, che impone a tutti i passeggeri di essere obbligatoriamente muniti di mascherine e guanti.

Ritenuto opportuno stabilire che su ogni singolo mezzo potranno salire massimo 10 passeggeri alla volta muniti, si ribadisce, di mascherine e guanti.



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare ed al Merito Civile
Città della Disfida

Vista pertanto la necessità ed opportunità di ripristinare, sia pure limitatamente alle corse come sopra indicate, il servizio di trasporto pubblico locale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della giunta Regionale n. 215 del 28 aprile 2020 "Attuazione D.P.C.M. del 26 aprile 2020- art. 1 co. 1 lett. ff). Disposizioni in materia di trasporto Pubblico Locale automobilistico extraurbano e ferroviario", che in fondo a pag. 3 dispone "E' demandata alla competenza dei Sindaci dei Comuni nei quali sono garantiti servizi di trasporto pubblico locale, l'adozione delle ordinanze venti le finalità di cui all'art. 1, comma 1 lett. ff) del D.P.C.M del 26 aprile 2020;"

Considerata la necessità, in virtù delle disposizioni sopra richiamate, di disporre con propria ordinanza la riattivazione del servizio di Trasporto pubblico urbano, limitatamente alle corse necessarie per assicurare i servizi minimi come sopra già indicati;

Ritenuta, infatti, la opportunità di precisare che, così come disposto nelle lett. ff) dell'art. 1 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, il servizio erogato dalla ditta concessionaria deve comunque essere modulato in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti;

Ritenuto, altresì disporre a carico della Società Paolo Scoppio & Figli autolinee s.r.l., la piena osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'allegato 8 del D.P.C.M. del 26 aprile relative al Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID - 19 nel settore del trasporto e della logistica, ed in particolare quanto previsto dal capitolo "Settore Trasporto Pubblico Locale Stradale e Ferrovie Concesse nel quale si legge: "In adesione a quanto previsto nell'Avviso comune siglato dalle associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSLL il 13 marzo 2020, per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:

- L'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali.
- Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale.
- Sospensione, previa autorizzazione dell'agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo.
- Sospendere l'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti.

Ritenuto altresì necessario disporre a carico della Società Paolo Scoppio & Figli autolinee s.r.l., la piena osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'allegato 9 del D.P.C.M. del 26 aprile, "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid - 19 in materia di trasporto pubblico;

Tutto ciò premesso:

VISTO ed applicato l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 commi 4 e 5;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

VISTI i sopra richiamati D.P.C.M. e Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Puglia;

ORDINA

Alla Società Paolo Scoppio & Figli autolinee s.r.l., concessionaria del servizio di TPL nella città di Barletta,



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare ed al Merito Civile
Città della Disfida

1. Il ripristino del Servizio di Trasporto Pubblico Urbano cittadino relativamente alle linee n.1 e 2 dirette all'ospedale, la navetta diretta piazza caduti - ospedale, con frequenza di 15 minuti nella fascia oraria dalle 07,00 alle 19,00. E' confermato il servizio per il cimitero con il ripristino delle modalità di pagamento del biglietto. Su ogni mezzo potranno salire massimo 10 passeggeri alla volta.
2. L'obbligo, vigente su tutto il territorio nazionale, di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente la distanza di sicurezza.
Pertanto i passeggeri dovranno essere obbligatoriamente muniti di mascherine e guanti.
3. Il rispetto di quanto disposto nelle lett. ff) dell'art. 1 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, che prevede che il servizio erogato dalla ditta concessionaria deve comunque essere modulato in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti;
4. La piena osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'allegato 8 del D.P.C.M. del 26 aprile relative al Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID - 19 nel settore del trasporto e della logistica, ed in particolare quanto previsto dal capitolo "Settore trasporto pubblico locale stradale e ferrovie concesse" nel quale si legge: "In adesione a quanto previsto nell'Avviso comune siglato dalle associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSLL il 13 marzo 2020, per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:
 - L'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali.
 - Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale.
 - Sospensione, previa autorizzazione dell'agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo.
 - Sospendere l'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti.
5. La piena osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'allegato 9 del D.P.C.M. del 26 aprile, "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid - 19 in materia di trasporto pubblico;

DISPONE

Le prescrizioni della presente ordinanza hanno efficacia dal giorno 7 maggio e fino a nuova disposizione. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà l'applicazione delle sanzioni come previsto ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020. Si da atto che la presente ordinanza viene comunicata al Prefetto della Provincia di Barletta - Andria - Trani;
Che la stessa è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo pretorio attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione.

Manda alla ditta Società Paolo Scoppio & Figli autolinee s.r.l per l'osservanza del presente provvedimento.



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare ed al Merito Civile
Città della Disfida

Dispone altresì:

- Che tutte le Forze di Polizia ed il Corpo di Polizia Locale sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza;
- Che l'Ufficio Stampa del Comune di Barletta è incaricato di dare tempestiva informazione attraverso gli organi di stampa.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Manda altresì al Settore Polizia Locale Servizio TPL per gli adempimenti amministrativi connessi al vigente rapporto contrattuale in essere.

Dispone altresì la trasmissione di copia alla Regione Puglia.

Dalla residenza municipale.

Il Sindaco
dott. Cosimo Damiano Cannito